

Circolare di approfondimento n. 23 del 09 maggio 2019

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET 2019

- Circolare INPS del 17.04.2019, n. 54 -

L'Inps, con Circolare del 17 aprile 2019, n. 54 – ha fornito le istruzioni operative finalizzate:

- alla fruizione, anche per il 2019, dell'**Incentivo Occupazione NEET**;
- al **recupero delle "quote di incentivo"** relative alle assunzioni effettuate dal 01/01/2019 al 16/04/2019.

I datori di lavoro privati, che senza esserne tenuti, assumono (nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019) i **giovani NEET**, potranno usufruire di un **incentivo pari alla contribuzione previdenziale dovuta**.

L'incentivo viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati ed è subordinato:

1. alla regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176, **legge n. 296/2006** (adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, rispetto del vincolo de minimis);
2. all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31, **D.Lgs. n. 150/2015** (l'assunzione non deve violare un obbligo preesistente e un diritto di precedenza maturato dal lavoratore, l'azienda non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, non deve avere assetti proprietari coincidenti o avere un rapporto di collegamento o controllo con soggetti/aziende che hanno licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il dipendente portatore dell'incentivo e deve verificarsi un incremento occupazionale netto della forza lavoro – quest'ultimo requisito è richiesto solo nel caso in cui venga sfiorato il limite degli aiuti di stato, il cd. de minimis).

CHI SONO I NEET?

Sono coloro che:

- hanno un'**età compresa tra i 16 ed i 29 anni** (da intendersi, 29 anni e 364 giorni);
- abbiano **assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni**;
- **non sono inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati**, ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
- hanno presentato la **DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità)** online o al Centro per Impiego e si sono iscritti a Garanzia Giovani sul portale nazionale o regionale di riferimento (in assenza l'INPS non autorizzerà l'assunzione).

RAPPORTI INCENTIVABILI:

La norma ritiene che le tipologie contrattuali agevolabili siano le seguenti (anche part-time):

- **contratto a tempo indeterminato**, anche a scopo di somministrazione;
- contratto di **apprendistato professionalizzante**.

L'incentivo in commento spetta anche al socio lavoratore di cooperativa.

RAPPORTI NON INCENTIVABILI:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- PrestO, ex art. 54bis, legge n. 96/2017.

A QUANTO AMMONTA L'IMPORTO DELL'INCENTIVO?

L'**importo dell'incentivo** - fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore - è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL), nel **limite massimo di € 8.060 annui per giovane assunto**, in caso di assunzione a tempo indeterminato (ovviamente, anche con contratto di apprendistato professionalizzante).

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari alla soglia massima di incentivo congruabile di € 671,66 (€ 8.060,00/12).

CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI:

In base a quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto Anpal n. 2/2018 "è cumulabile con l'incentivo strutturale all'**occupazione giovanile stabile**, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Tale incentivo prevede una riduzione del **50% dei contributi fino ad un massimo di 3.000€ per un periodo di 36 mesi**, se il giovane NEET, candidato all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, non ha mai avuto contratti a tempo indeterminato durante la sua carriera lavorativa; in questo caso, il potenziale datore di lavoro, può beneficiare dell'esonero contributivo:

- Per il 1° anno: esonero contributivo totale pari al 100% di contributi INPS (esclusi i premi INAIL);
- Per il 2° e 3° anno: esonero contributivo del 50% fino ad un massimo di 3.000€.

*Dott.ssa Annalisa Olivieri
Consulente del Lavoro*